



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

N. 1742/2010
R.GEN

N. /2013
REG.SENT
Del 17 dicembre
2013

N. 5328/2008
R.G.N.R.

N. _____ CAMP.
PENALE

REDATA
SCHEDA IL

N.
_____ REG.
ESEC

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa **Alessia Albertone**

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa Donatella Ricci – VPO con delega

e con l'assistenza del Cancelliere dr. Fabio Zanetti Chini

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2013

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

- **XXX**, nato a XXX, dom. dich. in XXX;

Libero assente

difeso d'ufficio dall'Avv. XXX

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 99, co. 2, 110, 482 in reazione al 477, c.p. perché, in concorso con altra persona, in corso di identificazione, formava una falsa patente di guida italiana cat. B apparentemente riportante il n. XXX a lui intestata.

Con la recidiva specifica reiterata.

In Biandrate il 03.11. 2008

Conclusioni del P.M.:

condanna a mesi 8 di reclusione;

Conclusioni della difesa:

In principalità: assoluzione;

In subordine: minimo pena, benefici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto regolarmente notificato, XXX è stato citato a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

Verificata la regolarità del contraddittorio, nel corso dell'istruttoria è stato sentito XXX.

Al termine della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

Il *teste* XXX, in servizio presso i CC di Biandrate all'epoca dei fatti, ha dichiarato di aver proceduto al controllo dell'imputato il 03.11.2008.

In quella circostanza, il XXX si trovava a bordo di una XXX, ed aveva esibito la patente di cui all'imputazione.

Già in base ad un primo esame generico, il predetto documento di guida appariva contraffatto, in particolare perchè i caratteri sembravano più grandi rispetto a quelli solitamente riportati sulle patenti.

I controlli successivi permettevano di appurare che il prevenuto non aveva mai conseguito la patente di guida, mentre i RIS di Parma acclaravano la contraffazione del documento in sequestro.

Al termine del giudizio, si ritiene pienamente provata la penale responsabilità di XXX in ordine al reato ascrittogli.

Invero, fermato e controllato dai CC di Biandrate in data 03.11.2008, egli esibiva una patente contraffatta, come veniva in seguito accertato da un'ispezione agli archivi della

Motorizzazione Civile, ove risultava che il XXX non aveva mai conseguito il documento abilitante alla guida di veicoli a motore.

Non si ritiene ricorra, in questo caso, l'ipotesi del c.d. "falso grossolano", in grado di escludere la sussistenza del reato ex art. 49 c.p.

Invero, *"in tema di falso innocuo, l'innocuità non va riferita all'uso che dell'atto si faccia, ma all'idoneità di questo ad ingannare comunque la fede pubblica"* (Cass. Pen., 19.07.2011, n. 34901).

E' innocuo, infatti, solo quel falso che determini un'alterazione irrilevante della realtà, e non incida sull'interpretazione dell'atto.

Nel caso di specie, sebbene sia vero che la patente esibita dal XXX ha subito insospettito l'Agente che stava procedendo al controllo, è però altrettanto vero che il teste XXX è persona esperta, che ogni giorno effettua controlli sulle patenti e ne conosce compiutamente le caratteristiche.

Il documento in sequestro, tuttavia, per le modalità con cui è stato confezionato, è in grado di trarre in inganno la pubblica fede, ovvero tutti coloro che lo esaminassero con minori conoscenze e minore perizia rispetto all'operante.

Si ritengono provati, pertanto, gli elementi oggettivo e soggettivo del reato *de quo*, atteso che il XXX non poteva non conoscere la falsità dell'atto, avendo concorso alla sua formazione fornendo i propri dati anagrafici e la propria fotografia.

In punto pena, si stimano concedibili le circostanze attenuanti generiche (qui impiegate come strumento di dosimetria della pena), da porsi in giudizio di equivalenza con la contestata recidiva, e si stima congruo condannare XXX alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Si dichiara la falsità del documento in sequestro, ordinandone la confisca e la distruzione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535, c.p.p.

DICHIARA

XXX colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 537 c.p.p. e 240 c.p.

DICHIARA

La falsità del documento in sequestro, ordinandone la confisca e la distruzione.

Novara, 17 dicembre 2013

Il G.O.T.
dr.ssa Alessia ALBERTONE